



**Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa**

Sede Mandamentale di Treviso
31100 Treviso - V. le della Repubblica, 154
Tel. 0422.3155 - Fax 0422.315666
E-mail treviso@cna.it - Indirizzo Internet: www.tv.cna.it



Prot. N. 53 / 2011

A tutte le aziende
Loro indirizzi

Treviso, 29 settembre 2011

Oggetto: Incentivo di 5.000 euro per l'assunzione di giovani genitori

Un nuovo incentivo di 5.000 euro è previsto per le imprese private e per le cooperative che assumono, a tempo indeterminato, un lavoratore che possiede i seguenti requisiti:

- non ha più di 35 anni di età;
- è genitore di figli minorenni;
- non ha un'occupazione stabile. Sono considerati rapporti di lavoro non stabili: contratto a tempo determinato, lavoro in somministrazione, intermittente e ripartito, contratto di inserimento, collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto o collaborazione occasionale e lavoro accessorio.

I lavoratori in possesso di questi requisiti devono iscriversi nella «Banca dati per l'occupazione dei giovani genitori» gestita dall'INPS.

Ogni datore di lavoro ha diritto ad un incentivo di 5.000 euro per ogni giovane genitore assunto a tempo indeterminato, fino ad un massimo di 5 assunzioni.

L'incentivo spetta anche per un lavoratore che stia lavorando oppure che abbia già lavorato nell'impresa, ma che abbia o abbia avuto con la stessa un rapporto di lavoro non stabile (ad esempio un contratto a termine).

Per poter chiedere l'incentivo, il datore di lavoro deve aver assunto a tempo indeterminato, pieno o part-time, un lavoratore che si sia già iscritto in Banca dati.

Le risorse a disposizione per l'incentivo sono limitate e andranno ad esaurimento sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro che hanno assunto o stabilizzato giovani genitori.

Sono esclusi dal beneficio i datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti all'assunzione abbiano effettuato licenziamenti o che abbiano in corso sospensioni oppure riduzioni di orario per crisi o ristrutturazione aziendale.

Il divieto non opera però se la nuova assunzione interessa professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati, sospesi o interessati dalla riduzione di orario (ad esempio, spetta l'incentivo all'impresa che assuma un impiegato amministrativo, ove la cassa integrazione coinvolga esclusivamente il reparto di produzione). In ogni caso, l'incentivo non spetta se il datore di lavoro che assume è lo stesso che, nei 6 mesi precedenti, ha licenziato lo stesso lavoratore.

L'impresa beneficerà in concreto dell'incentivo sottraendo questa somma dall'importo dei contributi da versare mensilmente all'INPS, a condizione che abbia ricevuto l'autorizzazione da parte dell'Istituto e che sia in regola con i versamenti contributivi (DURC).

Per le attività da porre in essere e per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alle sedi territoriali di C.N.A.

Certi della sua attenzione, porgiamo cordiali saluti.

Il Direttore
G. Rosolen